



Repertorio n° 98312

Raccolta n° 29836

ANTONIO DECIMO

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di febbraio, in Santa Maria Capua Vetere, via Caduti di Nassirya, "Victoria Park", nel mio studio, alle ore undici e minuti trenta.

21 febbraio 2024

Innanzitutto a me Dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere

è presente

**** VASSALLO PAOLO**, nato ad Aversa (CE) il 7 marzo 1965, residente in Aversa (CE), via Marzabotto n° 8,

codice fiscale: VSS PLA 65C07 A512Q,

il quale interviene al presente atto quale Presidente dell'Associazione denominata **"AUTISM AID ONLUS"**, con sede in Napoli (NA), via Mezzocannone n° 119, codice fiscale e Partita IVA: 04894961210.

Dell'identità personale, qualità e poteri di esso costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo e lo stesso mi fa richiesta di ricevere il presente verbale dell'assemblea straordinaria degli iscritti alla predetta Associazione, qui riunitasi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 117/2017 e segnatamente modifica degli articoli tre, cinque e sette dello statuto.

A ciò aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto, esso costituito, Presidente, signor Vassallo Paolo (del 1965) detto, il quale constata e dà atto:

= che la presente Assemblea è stata indetta in seconda convocazione in data odierna a mezzo e-mail spedita a tutti gli associati nei termini previsti dal vigente statuto essendo andata deserta la prima;

= che sono presenti per la compagine associativa, esso richiedente, nonché gli associati signori Pagliuca Domenico, nato a Napoli (NA) il 20 dicembre 1974 e Vassallo Paolo, nato ad Aversa (CE) il 29 giugno 1971;

- che, per il Comitato Direttivo, è presente il Presidente, richiedente detto, nonché il Vice-Presidente, detto signor Pagliuca Domenico ed il Consigliere detto signor Vassallo Paolo (del 1971).

Il Presidente, pertanto, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare a termine del vigente statuto dell'associazione ed invita me notaio a redigere il relativo verbale di svolgimento.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente, presa la parola, propone all'assemblea la necessità di procedere alla modifica degli articoli tre, cinque e sette dello statuto sociale per renderli conformi alla disciplina del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n° 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) in

NOTAIO

Via Caduti di Nassirya

"Victoria Park"

81055 S. Maria C.V.

Tel. 0823/841460

e-mail: adecimo@notariato.it

modo da potersi iscrivere nella Sezione relativa alle associazioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Proseguendo e scendendo nel dettaglio, propone:

- di prevedere la possibilità dello svolgimento di attività secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore con conseguente integrazione dell'articolo 3 dello statuto;
- di prevedere il diritto di voto per gli associati minorenni con conseguente integrazione dell'articolo cinque dello statuto;
- di modificare l'articolo sette dello statuto relativo all'organo Assembleare conformandone il contenuto agli articoli 25, comma 1 e 24, comma 3 del Codice del Terzo Settore e all'articolo 20 del Codice Civile.

Propone, quindi, all'assemblea di approvare lo statuto nel nuovo testo di cui ha appena finito di dare lettura.

Quindi il Presidente si rimette alle decisioni dell'assemblea.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di modificare come proposto dal presidente gli articoli 3 (tre), 5 (cinque) e 7 (sette) dello statuto come segue:

"Art. 3 - Scopo e attività istituzionali

L'associazione persegue, senza scopo di lucro neanche indiretto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di interesse generale di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del D. Lgs. n° 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa ad interventi e servizi sociali, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in particolare per quello che attiene alla difesa dei diritti e delle pari opportunità delle persone affette da disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico, onde garantire loro dignità e pienezza di vita ed assicurarne il massimo sviluppo delle potenzialità e risorse, nonché autonomia personale, sociale e lavorativa.

Per il conseguimento dello scopo, l'associazione potrà promuovere qualsiasi utile strategia d'intervento, quale quella di:

- a) organizzare convegni, dibattiti, seminari di studio e di approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;
- b) curare la redazione, edizione e diffusione - dirette e indirette - di libri, testi, stampati, notiziari, bollettini e pubblicazioni;
- c) realizzare - direttamente o indirettamente - sussidi, anche audiovisivi, e strumenti tecnici;
- d) sviluppare attività di assistenza, di sostegno alle famiglie, di studio e di indagine nel campo delle patologie del neuro-sviluppo e di tutte quelle ad esse collegate;
- e) coordinare la propria attività con quella di altri soggetti e/o istituzioni, anche di singoli ricercatori, sia a livello nazionale sia a livello internazionale;
- f) istituire borse di studio;

g) porre in essere attività di assistenza finalizzata a favorire e finanziare la diffusione di nuove conoscenze e sistemi terapeutici innovativi nel campo delle patologie del neuro-sviluppo e di quelle ad esse collegate;

h) collaborare con qualunque ente, pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti ed associazioni che condividono le finalità proprie dell'associazione;

i) promuovere l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di strutture finalizzate alla cura e/o alla presa in carico delle persone affette dai disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico;

l) organizzare viaggi e soggiorni in genere - direttamente o per il tramite di agenzie - in Italia ed all'estero, al fine di consentire ai soggetti affetti da patologie del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico, ed alle loro famiglie, viaggi terapeutici presso strutture mediche specializzate;

m) elaborare e/o attuare progetti nonché programmi terapeutici e/o riabilitativi a favore di associati e terzi.

L'Associazione, inoltre, potrà:

n) partecipare, anche in forma associata, a bandi di gara e concorsi, sia nazionali sia internazionali;

o) accedere ad ogni e qualsiasi contributo e/o finanziamento, pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti di lavoro ei qualsiasi natura (a tempo determinato, indeterminato, parziale, di prestazione d'opera intellettuale e/o materiale, etc.) con personale idoneo e qualificato.

L'associazione, comunque, non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente correlate.

L'associazione, dando opera per la soluzione delle problematiche connesse ai disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico, potrà operare anche tramite un sito web ed avvalersi di specifici segni distintivi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà concorrere alla richiesta di agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie, contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari, immobiliari e reali in genere, ivi incluse la prestazione di fidejussioni, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico. I proventi delle attività poste in essere per la realizzazione dello scopo sociale non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.

L'associazione potrà esercitare a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a

terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Comitato Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.";

"Art. 5 - Gli Associati.

Sono associati, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro che, previa presentazione di almeno un associato e domanda motivata, vengano ammessi dal Comitato Direttivo.

Al richiedente potrà essere domandata, a mezzo referenze, la prova della propria onorabilità. La richiesta d'ammissione è indirizzata alla sede dell'associazione e comporta l'accettazione dell'associato a tutte le norme del presente Statuto. Ad ogni associato viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento, non cedibile né trasmissibile. L'associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: - fondatori;- sostenitori; - ordinari; -simpatizzanti; - onorari.

Il Comitato Direttivo ha facoltà d'istituire speciali tipologie di associati indirizzate a particolari settori di attività, deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote differenziate. All'atto dell'ammissione gli aderenti all'associazione sono obbligati a versare la quota di associazione stabilita dal Comitato Direttivo. La quota associativa è disposta per anno solare ed è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

a) recesso volontario. Il recesso dell'associato può avvenire in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

b) per fatti gravi a carico dell'Associato, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione, in seguito a deliberazione del Comitato Direttivo contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo: - per mancata partecipazione alla vita dell'associazione; - per mora superiore a due annualità nel pagamento della quota sociale; - per lo svolgimento di attività e/o l'assunzione di comportamenti in contrasto e/o in concorrenza e/o incompatibili con quelli dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto a mezzo raccomandata o e-mail; l'associato, entro dieci giorni dalla comunicazione può ricorrere al Collegio dei Proibiviri

mediante raccomandata allo stesso inviata. Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, e potrà essere accolto o rigettato dal Collegio medesimo tramite esercizio di voto uninominale.

c) per decesso dell'associato.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Dovere degli associati è quello di partecipare alla vita, associativa, escludendosi espressamente la temporaneità della relativa partecipazione.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto: i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere; ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto; iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi; iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, se esistenti, nonché il libro degli associati.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

Il Comitato Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare adeguate procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola."

"Art. 7 - Assemblea degli associati.

È l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, effettuate con qualsiasi strumento anche telematico che consenta l'attestazione della ricezione, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo;
- b) approva il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- c) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- d) approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) elegge e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera i compensi nei limiti di legge;
- f) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sui ricorsi degli aspiranti soci in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione;
- i) delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione;
- j) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere

portatore di non più di tre deleghe. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne ha la responsabilità genitoriale. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.";

4) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale in precedenza letto, predisposto in conformità della normativa del Terzo Settore (D. Lgs. n° 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), statuto che, composto da 16 (sedici) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di conferire mandato all'Organo Amministrativo per il conseguimento della detta qualifica nonchè affinché provveda a dare esecuzione per quanto necessario alle assunte deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e minuti quarantacinque.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su fogli quattro per tredici facciate, compresa la presente, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantasei.

Firmato: Paolo Vassallo. Antonio Decimo notaio. Vi è sigillo.

**STATUTO SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE
"AUTISM AID ONLUS"**

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Costituzione, denominazione e Sede

E' costituita l'associazione denominata: **"AUTISM AID - Ente del Terzo Settore"** di seguito denominata per brevità **"AUTISM AID - ETS"**.

L'acronimo ETS potrà essere utilizzato in sostituzione dell'acronimo O.N.L.U.S. solo dopo l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è obbligatorio, a sensi di legge.

L'associazione ha sede legale in Napoli alla Via Mezzocannone n° 119.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere ovunque su tutto il territorio nazionale ed all'estero sedi secondarie, unità locali operative, quali ad esempio uffici amministrativi, succursali, delegazioni, nonché trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato senza che ciò comporti modifica statutaria; tanto al fine di svolgere in via accessorie e strumentale rispetto allo scopo dell'associazione attività di promozione ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Compete, invece, agli associati in seduta straordinaria deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'associazione stessa.

Art. 2 - Durata

L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

Finalità e Attività dell'Associazione

Art. 3 - Scopo e attività istituzionali

L'associazione persegue, senza scopo di lucro neanche indiretto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di interesse generale di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del D. Lgs. n° 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa ad interventi e servizi sociali, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in particolare per quello che attiene alla difesa dei diritti e delle pari opportunità delle persone affette da disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico,

onde garantire loro dignità e pienezza di vita ed assicurarne il massimo sviluppo delle potenzialità e risorse, nonché autonomia personale, sociale e lavorativa.

Per il conseguimento dello scopo, l'associazione potrà promuovere qualsiasi utile strategia d'intervento, quale quella di:

- a) organizzare convegni, dibattiti, seminari di studio e di approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;
- b) curare la redazione, edizione e diffusione - dirette e indirette - di libri, testi, stampati, notiziari, bollettini e pubblicazioni;
- c) realizzare - direttamente o indirettamente - sussidi, anche audiovisivi, e strumenti tecnici;
- d) sviluppare attività di assistenza, di sostegno alle famiglie, di studio e di indagine nel campo delle patologie del neuro-sviluppo e di tutte quelle ad esse collegate;
- e) coordinare la propria attività con quella di altri soggetti e/o istituzioni, anche di singoli ricercatori, sia a livello nazionale sia a livello internazionale;
- f) istituire borse di studio;
- g) porre in essere attività di assistenza finalizzata a favorire e finanziare la diffusione di nuove conoscenze e sistemi terapeutici innovativi nel campo delle patologie del neuro-sviluppo e di quelle ad esse collegate;
- h) collaborare con qualunque ente, pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti ed associazioni che condividono le finalità proprie dell'associazione;
- i) promuovere l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di strutture finalizzate alla cura e/o alla presa in carico delle persone affette dai disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico;
- l) organizzare viaggi e soggiorni in genere - direttamente o per il tramite di agenzie - in Italia ed all'estero, al fine di consentire ai soggetti affetti da patologie del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico, ed alle loro famiglie, viaggi terapeutici presso strutture mediche specializzate;
- m) elaborare e/o attuare progetti nonché programmi terapeutici e/o riabilitativi a favore di associati e terzi.

L'Associazione, inoltre, potrà:

- n) partecipare, anche in forma associata, a bandi di gara e concorsi, sia nazionali sia internazionali;
- o) accedere ad ogni e qualsiasi contributo e/o finanziamento, pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti di lavoro ei qualsiasi natura (a tempo determinato, indeterminato, parziale, di prestazione d'opera intellettuale e/o materiale, etc.) con personale idoneo e qualificato.

L'associazione, comunque, non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente correlate.

L'associazione, dando opera per la soluzione delle problematiche connesse ai disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico, potrà operare anche tramite un sito web ed avvalersi di specifici

segni distintivi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà concorrere alla richiesta di agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie, contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari, immobiliari e reali in genere, ivi incluse la prestazione di fidejussioni, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico. I proventi delle attività poste in essere per la realizzazione dello scopo sociale non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.

L'associazione potrà esercitare a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Comitato Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

Art. 4 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni, lasciti, donazioni e contributi sia da parte di enti pubblici e privati sia da parte di persone fisiche e giuridiche;
- dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Il Comitato Direttivo di cui all'art. 8 stabilisce annualmente, per ciascuna categoria di soci, la quota di associazione da corrispondere all'atto dell'adesione.

I versamenti effettuati in favore dell'associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, neppure in ipotesi di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Detto patrimonio è interamente destinato al perseguimento degli obiettivi e delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3).

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 5 - Gli Associati.

Sono associati, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro che, previa presentazione di almeno un associato e domanda motivata, vengano ammessi dal Comitato Direttivo.

Al richiedente potrà essere domandata, a mezzo referenze, la prova della propria onorabilità. La richiesta d'ammissione è indirizzata alla sede dell'associazione e comporta l'accettazione dell'associato a tutte le norme del presente Statuto. Ad ogni associato viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento, non cedibile né trasmissibile. L'associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: - fondatori;- sostenitori; - ordinari; -simpatizzanti; - onorari.

Il Comitato Direttivo ha facoltà d'istituire speciali tipologie di associati indirizzate a particolari settori di attività, deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote differenziate. All'atto dell'ammissione gli aderenti all'associazione sono obbligati a versare la quota di associazione stabilita dal Comitato Direttivo. La quota associativa è disposta per anno solare ed è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

a) recesso volontario. Il recesso dell'associato può avvenire in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

b) per fatti gravi a carico dell'Associato, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione, in seguito a deliberazione del Comitato Direttivo contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo: - per mancata partecipazione alla vita dell'associazione; - per mora superiore a due annualità nel pagamento della quota sociale; - per lo svolgimento di attività e/o l'assunzione di comportamenti in contrasto e/o in concorrenza e/o incompatibili con quelli dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto a mezzo raccomandata o e-mail; l'associato, entro dieci giorni dalla comunicazione può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata allo stesso inviata. Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, e potrà essere accolto o rigettato dal Collegio medesimo tramite esercizio di voto unanime.

c) per decesso dell'associato.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate

dagli Organi Sociali;

- a versare la quota stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Dovere degli associati è quello di partecipare alla vita, associativa, escludendosi espressamente la temporaneità della relativa partecipazione.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto: i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere; ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto; iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi; iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, se esistenti, nonché il libro degli associati.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

Il Comitato Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare adeguate procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

TITOLO IV

Gli organi Sociali

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato di studio e di indagine;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Tutte le cariche in ragione della durata successivamente indicata sono rinnovabili senza limite;

si cessa dalla carica:

- a) per scadenza dell'incarico;

b) per dimissioni presentate al Comitato Direttivo senza bisogno di motivazione;

c) per decadenza deliberata dal Comitato Direttivo.

Art. 7 - Assemblea degli associati.

È l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, effettuate con qualsiasi strumento anche telematico che consenta l'attestazione della ricezione, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea:

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo;

b) approva il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

c) delibera sulle modificazioni dello statuto;

d) approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e) elegge e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera i compensi nei limiti di legge;

f) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera sui ricorsi degli aspiranti soci in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione;

i) delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione;

j) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;

k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne ha la responsabilità genitoriale. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 8 Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione ed è composto da tre membri eletti tra gli associati, la cui opera è prestata a titolo esclusivamente gratuito.

Il primo Comitato Direttivo è composto dagli associati fondatori sottoscrittori l'atto costitutivo dell'Associazione.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica due anni; essi sono rieleggibili, nel proprio ambito all'unanimità, senza limite di mandato.

Il Comitato Direttivo opera collegialmente, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Consigliere Tesoriere.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più componenti, il Comitato Direttivo coopterà altro/i membro/i in sostituzione del/i membro/i mancante/i.

Il Comitato Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare ed in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

Spetta al Comitato Direttivo predisporre ogni opportuno regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per il funzionamento dell'associazione e dei suoi organi.

Il Comitato Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo li sottopone all'assemblea; determina le quote as-

sociative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie.

Gli atti di ordinaria amministrazione vengono adottati dai Consiglieri a maggioranza assoluta. Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l'unanimità dei consensi. Il Comitato Direttivo nomina i componenti del Comitato di studio e di indagine di cui all'art. 10, nonché ogni altro organismo che reputi necessario per il perseguimento delle finalità dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. Il Comitato Direttivo nomina altresì i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Direttivo può nominare altre cariche per determinate funzioni.

Il Comitato Direttivo, nell'espletamento dei suoi compiti, potrà avvalersi dell'assistenza e/o della consulenza di consulenti e/o di esperti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dal Vice Presidente o da due dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno dieci giorni prima della riunione, mediante invio di lettera raccomandata o e-mail; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta a mezzo invio di e-mail cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Qualora uno dei consiglieri del Comitato Direttivo intenda rinunciare all'ufficio, è tenuto a darne comunicazione scritta al Comitato stesso, presso la sede dell'associazione.

La rinuncia ha effetto immediato e non richiede accettazione.

E' in facoltà dei Consiglieri superstiti sostituire il membro che ha formalizzato il proprio recesso. Laddove permanga in carica un unico Consigliere, questi dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei due Consiglieri mancanti. Decorso sessanta giorni dalla mancata ricostituzione integrale del Comitato, provvederà l'Assemblea.

Art. 9 - Il Presidente.

Il Presidente dell'associazione ha la legale rappresentanza dell'associazione, con facoltà di agire o resistere in giudizio e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.

Il Presidente dell'associazione presiede il Comitato Direttivo.

Il Presidente dell'associazione è munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo sia per l'ordinaria gestione dell'associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune sue determinate facoltà.

Le facoltà tutte del Presidente dell'associazione s'intendono, in sua mancanza, senz'altro devolute al Consigliere Tesoriere. Tali facoltà potranno anche essere dal Presidente dell'associazione delegate, singolarmente o collettivamente, sia al Vice Presidente del Comitato Direttivo sia Consigliere Tesoriere.

Art. 10 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato di studio e di indagine è organo consultivo ed ha il compito di esprimere, su richiesta del Comitato Direttivo:

- il proprio parere in ordine alle questioni relative all'indirizzo dell'associazione;

- le proprie valutazioni circa i progetti e le attività dell'associazione medesima.

Il Comitato di studio e di indagine è composto da almeno tre membri, tra cui un Presidente ed un coordinatore; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Presidente del Comitato di studio e di indagine è designato dal Comitato Direttivo.

Il Comitato di studio e di indagine si riunisce, almeno una volta l'anno, anche su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo, almeno sette giorni prima della riunione, mediante invio di lettera raccomandata o e-mail. Il Comitato di studio e di indagine è regolarmente costituito con la presenza di almeno due membri ed esprime il proprio parere a maggioranza dei suoi componenti. In occasione d'ogni sua riunione, il Comitato di studio e di indagine redige apposito verbale che, debitamente sottoscritto, viene trasmesso ai componenti del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Direttivo nomina tre Probiviri, scelti anche tra non associati, aventi competenze in materie giuridiche.

I Probiviri durano in carica un anno e sono rieleggibili, senza limite di mandato. Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, nonché i ricorsi avverso le decisioni in merito al rigetto delle istanze di associazione e dai provvedimenti di esclusione degli associati.

I probiviri si pronunciano, altresì, su qualsiasi questione allorché ne siano investiti dal Comitato Direttivo.

Per ogni questione ad essi deferita i Probiviri si costituiscono nel Collegio dei tre membri, ed uno dei componenti funge da Presidente e relatore.

Le decisioni sono adottate a maggioranza.

Il Collegio richiede tutti gli atti, le notizie e gli elementi necessari all'istruttoria ed alla pronunzia.

Il Collegio dev'essere costituito entro quindici giorni dalla richiesta e la pronunzia deve essere emessa entro i successivi trenta giorni.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri e la relativa procedura di decisione hanno natura di arbitrato irrituale.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice del

Terzo Settore, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo: in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore ed operano in base alla legge ed alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Comitato Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Comitato Direttivo ed all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

I componenti l'organo di controllo e l'organo di revisione devono essere dotati di adeguata professionalità, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di controllo e l'organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà al Comitato Direttivo le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

L'organo di controllo e di revisione partecipa alle adunanze del Comitato Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

TITOLO IV. L'esercizio finanziario e il Bilancio.

Art. 13 - L'esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Art. 14 - Il Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale.

L'esercizio finanziario decorre dal 10 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo predisposto dal Comitato Direttivo nei modi di legge, è presentato all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, entro il mese di dicembre dell'anno che precede l'esercizio finanziario stesso.

Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Comitato Direttivo nei modi di legge, è presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di cui si riferisce o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno: una volta approvato dall'assemblea è depositato nel R.U.N.T.S. a cura del Comitato Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Comitato Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo le modalità previste dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea: una volta approvato dall'assemblea è depositato nel R.U.N.T.S. a cura del Comitato Direttivo.

I bilanci devono restare pubblicati nel sito ufficiale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approva-

zione e rimarranno pubblicati su detto sito per i dieci giorni successivi all'approvazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO V Estinzione e Disposizioni Finali

Art. 15 - Estinzione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 come modificato dal D. Lgs.105/2018 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 17 - Norma transitoria

Ai sensi dell'art.101, secondo comma del D. Lgs. n° 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia del presente statuto per come integrato e modificato, è sospensivamente condizionata all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Sino a quel momento e senza soluzione di continuità l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, che cesserà d'efficacia all'iscrizione nel suddetto Registro, e così l'acronimo O.N.L.U.S. sarà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo dopo l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Firmato: Paolo Vassallo. Antonio Decimo notaio.

Certifico io sottoscritto dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Ca-

pua Vetere, che la presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero diciotto facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.
Santa Maria Capua Vetere, lì 28 FEBBRAIO 2024

[illegible]